

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (UE) 2015/45 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2015

**che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione per quanto riguarda le tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dai veicoli commerciali leggeri**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> prevede che i risparmi di CO<sub>2</sub> realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative siano presi in considerazione per determinare le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> per ciascun costruttore. Norme dettagliate relative all'approvazione e alla certificazione delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) Al fine di tener conto dei risparmi di CO<sub>2</sub> realizzati attraverso l'uso di tecnologie innovative per determinare le emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub> per ciascun costruttore e al fine di garantire un efficace monitoraggio dei risparmi specifici di CO<sub>2</sub> per i singoli veicoli, i veicoli equipaggiati con eco-innovazioni dovrebbero essere certificati nel quadro dell'omologazione dei veicoli e i risparmi dovrebbero essere specificati separatamente, in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014, nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità rilasciato a norma della direttiva 2007/46/CE.
- (3) Di conseguenza, è necessario modificare i documenti utilizzati nella procedura di omologazione, al fine di riflettere in modo adeguato le informazioni relative alle eco-innovazioni.
- (4) La modifica dei documenti utilizzati per l'omologazione ha lo scopo, da un lato, di fornire alle autorità di omologazione i dati pertinenti per omologare i veicoli commerciali leggeri equipaggiati con eco-innovazioni e, d'altro lato, di integrare il risparmio di emissioni di CO<sub>2</sub> ottenuto grazie alle eco-innovazioni nelle informazioni rappresentative di un tipo, di una variante o di una versione specifica di un veicolo.

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell'ambito dell'approccio integrato dell'Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli leggeri (GUL 145 del 31.5.2011, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 125 del 26.4.2014, pag. 57).

- (5) Il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione <sup>(1)</sup> stabilisce le disposizioni amministrative per il controllo della conformità dei veicoli in relazione alle emissioni di CO<sub>2</sub> e le prescrizioni relative alla misurazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante di tali veicoli.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2007/46/CE e il regolamento (CE) n. 692/2008.
- (7) Occorre concedere un periodo di tempo sufficiente per consentire ai fabbricanti e alle autorità nazionali di adeguare le loro procedure alle nuove norme.
- (8) I fabbricanti dovrebbero avere la possibilità di chiedere, su base volontaria, la certificazione dei risparmi di CO<sub>2</sub> dovuto alla realizzazione di tecnologie innovative, prima della data di applicazione delle nuove norme.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 3*

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le autorità nazionali non possono rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per tipi di veicoli che soddisfano i requisiti del presente regolamento.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 le omologazioni dei tipi di veicoli equipaggiati con tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> sono concesse a norma della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 692/2008, modificati dal presente regolamento.

Al massimo a decorrere dal 1° gennaio 2016 i costruttori rilasciano certificati di conformità per tutti i veicoli nuovi a norma della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 692/2008, modificati dal presente regolamento.

#### *Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2015

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

## ALLEGATO I

Gli allegati I e IX della direttiva 2007/46/CE sono così modificati:

1) nell'allegato I, i punti 3.5.6 e 3.5.6.1 sono sostituiti dai seguenti:

- «3.5.6. Veicolo attrezzato con un'eco-innovazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per i veicoli M<sub>1</sub> o dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli N<sub>1</sub>: sì/no <sup>(1)</sup>
- 3.5.6.1. Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M<sub>1</sub> o dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N<sub>1</sub>: (se del caso).....»;

2) l'allegato IX è così modificato:

a) al punto 49 della parte I, pagina 2 — Veicoli appartenenti alla categoria N<sub>1</sub> (veicoli completi e completati) del modello di certificato di conformità CE sono aggiunti i seguenti punti 3, 3.1 e 3.2:

- «3. Veicolo attrezzato con eco-innovazione/i: sì/no <sup>1</sup>
- 3.1. Codice generale della/e eco-innovazione/i (p<sup>1</sup>): .....
- 3.2. Totale delle riduzioni di emissioni di CO<sub>2</sub> dovute alla/e eco-innovazione/i (p<sup>2</sup>) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):.....»;

b) al punto 49 della parte II, pagina 2 — Veicoli appartenenti alla categoria N<sub>1</sub> (veicoli incompleti) del modello di certificato di conformità CE sono aggiunti i seguenti punti 3, 3.1 e 3.2:

- «3. Veicolo attrezzato con eco-innovazione/i: sì/no <sup>1</sup>
- 3.1. Codice generale della/e eco-innovazione/i (p<sup>1</sup>): .....
- 3.2. Totale delle riduzioni di emissioni di CO<sub>2</sub> dovute alla/e eco-innovazione/i (p<sup>2</sup>) (riprodurre per ciascun carburante di riferimento utilizzato nella prova):.....».
-

## ALLEGATO II

Gli allegati I e XII del regolamento (CE) n. 692/2008 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) il punto 4.3.5.1 è sostituito dal seguente:

«4.3.5.1. Nel caso di un tipo di veicolo attrezzato con una o più eco-innovazioni, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per i veicoli M<sub>1</sub> o del regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli N<sub>1</sub>, la conformità della produzione è provata per quanto riguarda le eco-innovazioni realizzando le prove previste dalla o dalle decisioni della Commissione che omologano la o le eco-innovazioni in questione.»;

b) nell'appendice 3, i punti 3.5.6 e 3.5.6.1 sono sostituiti dai seguenti:

«3.5.6. Veicolo attrezzato con un'eco-innovazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 per i veicoli M<sub>1</sub> o dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 per i veicoli N<sub>1</sub>: sì/no (\*)

3.5.6.1. Tipo/variante/versione del veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M<sub>1</sub> o all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N<sub>1</sub>: sì/no (\*\*);

2) l'allegato XII è così modificato:

a) i punti 4.1 e 4.2 sono sostituiti dai seguenti:

«4.1. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M<sub>1</sub> e all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N<sub>1</sub>, un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO<sub>2</sub>, grazie al risparmio di CO<sub>2</sub> raggiunto con una o più eco-innovazioni applicate su un veicolo, richiede a un'autorità di omologazione il rilascio di una scheda di omologazione CE del veicolo su cui è stata applicata l'eco-innovazione.

4.2. Le riduzioni delle emissioni di CO<sub>2</sub> del veicolo su cui è stata applicata un'eco-innovazione sono determinate, ai fini dell'omologazione, utilizzando la procedura e il metodo di prova precisati nella decisione della Commissione che approva l'eco-innovazione, conformemente all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M<sub>1</sub> o all'articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N<sub>1</sub>»;

b) il punto 4.4 è sostituito dal seguente:

«4.4. L'omologazione non è concessa se il veicolo con l'eco-innovazione non presenta una riduzione delle emissioni di almeno 1 g CO<sub>2</sub>/km rispetto al veicolo di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 per i veicoli M<sub>1</sub> o all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 per i veicoli N<sub>1</sub>».

---